

Diritto dell'Informatica, processo telematico e privacy

INFORMATICA E DIRITTO PENALE

Napoli, 20 marzo 2018

I reati informatici

Perché parlare di reati informatici?

Once upon a time...




Corriere Adriatico.it

Sabato 11 Marzo 2017 - ultimo aggiornamento 07:15

Home Marche Ancona Macerata Fermo Ascoli Pesaro Sport Spettacolo

Macerata, lasciato dalla fidanzata lui mette il loro video hard sul web



ilResto del Carlino / Ravenna / Cronaca

Spiava le mail della moglie: condannato a un anno

Il pm aveva chiesto 6 mesi. Il giudice è andato oltre

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2014



PERUGIA TODAY Sezioni Cronaca

Cronaca / Città di Castello

Presunto dipendente infedele: per non far tornare i clienti hackerà le offerte dell'albergo

L'uomo è finito a processo con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico, dopo la denuncia sporta dalla responsabile della struttura ricettiva. Ecco tutta la vicenda

V.R. 01 MARZO 2017 10:47

I più letti di oggi

Cerca nel sito

CORIERE DELLA SERA.it

Milano/Cronaca

Home CorriereTV Cronaca Politica Arte e cultura Cinema e teatro Concerti e locali Bambini Agenzia

Il Corriere Della Sera > Milano > Cronaca > Perseguita il suo ex tramite Internet, Condannata A Quattro Anni

GARBAGNATE MILANESE

Perseguita il suo ex tramite Internet, condannata a quattro anni e tre mesi

Raro caso di stalking al femminile: la 29enne si serviva delle sue elevate competenze informatiche

MILANO - Questa volta, caso raro, a essere condannata per stalking è stata una donna. Da vera hacker, la 29enne di

NOTIZIE CORRELATE

- Stalker tenta di entrare in casa

Los Angeles hospital paid \$17,000 in bitcoin to ransomware hackers

Hollywood Presbyterian Medical Center had lost access to its computer systems since 5 February after hackers installed a virus that encrypted their files

And now...

- **Reati necessariamente informatici**

- Accesso abusivo a sistema informatico
- Diffusione di codici di accesso e di virus
- Danneggiamenti informatici
- Frodi informatiche

- **Reati eventualmente informatici**

- Diffamazione a mezzo mail, social network, forum, etc.
- Sostituzione di persona
- Violazioni in tema di diritto d'autore
- Pedopornografia

I reati informatici “complessi”

- Truffe su Ebay
- Phising
- Stalking telematico

E in principio fu il software...

Art. 171 bis L. 633/1941 (duplicazione
abusiva di software)

Introdotta con il D.lgs 518/1992.



La prima legge organica sui reati informatici

L. 23/12/1993, n. 547

“Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”

Le norme vengono inserite all'interno del codice penale e di procedura penale, aggiungendole alle fattispecie “ordinarie”



La Convenzione di Budapest Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001



LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (Suppl. Ordinario n. 79).

Alcune definizioni

Regolamento EIDAS (910/2014 UE)

35) «**documento elettronico**»,
qualsiasi **contenuto conservato in
forma elettronica**, in particolare testo
o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

Regolamento EIDAS (910/2014 UE)

Articolo 46 - Effetti giuridici dei documenti elettronici

- *A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e **l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari** per il solo motivo della sua forma elettronica.*

*Codice dell'Amministrazione Digitale –
D.lgs 82/2005*

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Convenzione di Budapest – art. 1

- *“sistema informatico”*: qualsiasi apparecchiature o gruppi di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati;
- *Cass., SS.UU., sent. 17325/2015*
- *“Per evitare vuoti di tutela e per ampliare la sfera di protezione offerta ai sistemi informatici e telematici, è opportuno accogliere la nozione più ampia possibile di computer o unità di elaborazione di informazioni”*

Vediamo più da vicino alcune fattispecie

- Accesso abusivo a sistema informatico – art. 615 ter c.p.
- Danneggiamento di dati o di sistemi – art. 635 bis e quater c.p.
- Violazione di corrispondenza – art. 616 c.p.

il Resto del Carlino / Ravenna / Cronaca

CRONACA

Spiava le mail della moglie: condannato a un anno

Il pm aveva chiesto 6 mesi. Il giudice è andato oltre

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2014



PERUGIA TODAY Sezioni Cronaca ACCEDI

Cronaca / Città di Castello

Presunto dipendente infedele: per non far tornare i clienti hackerà le offerte dell'albergo

L'uomo è finito a processo con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico, dopo la denuncia sporta dalla responsabile della struttura ricettiva. Ecco tutta la vicenda

PT V.S. 01 MARZO 2017 13:47

I più letti di oggi

- 1 Incidente mortale lungo la E45: il tir vola giù dal cavalcavia, muore camionista
- 2 Drama a Perugia: trovato morto all'interno della sua abitazione, 118 sul posto

Accesso abusivo a sistema informatico o telematico

- Punisce “chiunque **abusivamente** si **introduce** in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza **ovvero vi si mantiene** contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo...”

La condotta del “mantenersi”

*Indica il “persistere nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, **violando le disposizioni, i limiti e i divieti posti dal titolare del sistema”***
Cass. SS.UU., sent. 17325/2015

- *Non richiede che si stia agendo a **scopo di profitto o di lucro***
- *Non richiede che si agisca al **fine di danneggiare**, o che in concreto si arrechino danni, o si sottraggano dati, o si creino problemi al funzionamento del sistema*
- *Salve le ipotesi aggravate, è un reato di mera condotta, e si perfeziona con la violazione del domicilio informatico - e, quindi, con la introduzione nel relativo sistema - senza la necessità che si verifichi una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei dati*
- *E' perseguibile a **querela** di parte (salve le ipotesi aggravate)*

La competenza territoriale

“L'ingresso o l'introduzione abusiva [...] vengono ad essere integrati nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l'accesso alla banca dati.

*Da tale impostazione, coerente con la realtà di una rete telematica, consegue che **il luogo del commesso reato si identifica con quello nel quale dalla postazione remota l'agente si interfaccia con l'intero sistema, digita le credenziali di autenticazione e preme il testo di avvio**, ponendo così in essere l'unica azione materiale e volontaria che lo pone in condizione di entrare nel dominio delle informazioni che vengono visionate direttamente all'interno della postazione periferica.”*

Cass. SS.UU., sent. 17325/2015

Un ulteriore (recente) arresto delle SS.UU.

Penale Sent. Sez. U Num. 41210 Anno 2017

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: SAVANI PIERO

Data Udienza: 18/05/2017

I fatti

“reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 615-ter, primo comma e secondo comma, n. 1, cod. pen., perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, essendo autorizzata nella propria qualità di cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di [...] ad accedere al registro delle notizie di reato Re.Ge., vi si manteneva in violazione dei limiti e delle condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, in particolare accedendo alle informazioni inerenti il procedimento penale a carico di [...] (assegnato a sostituto procuratore diverso da quello presso cui l'indagata prestava servizio e relativo ad un suo conoscente), nelle seguenti date ed orari: alle ore 13.37 e alle ore 16.43 del 12 gennaio 2012. Con l'aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio.”

Cass. SS.UU., sent. 41210/2017

Il giudizio di primo grado

*“La [...] da quel reato, così come anche dal contestato delitto di rivelazione di segreti di ufficio, per la comunicazione al [...] dei dati acquisiti dal sistema, era stata assolta dal Tribunale, sul rilievo che essa era titolare delle credenziali per accedere alle informazioni contenute nell'intero sistema, non essendo ravvisabile una contraria volontà da parte del gestore del sistema, in quanto, su disposizioni organizzative interne del Procuratore aggiunto della Repubblica, i pubblici ministeri ed i soggetti autorizzati come lei **avevano accesso a tutti i procedimenti iscritti al Re.Ge.**”*

Cass. SS.UU., sent. 41210/2017

Il giudizio di appello

*“Il giudice d'appello, premesso che l'ingresso e l'utilizzazione del sistema informatico Re.Ge. potrebbe avvenire legittimamente soltanto in presenza di un interesse pubblico che giustifichi accesso e permanenza dell'operatore, ha ritenuto che il fatto che l'imputata avesse visionato gli atti del procedimento penale iscritto a carico del [...], senza alcuna necessità di ufficio che lo potesse giustificare, integrava la fattispecie incriminatrice contestata in quanto, **riconducibile al concetto di operazione di accesso abusivo di natura "ontologicamente diversa" da quelle autorizzate.**”*

Cass. SS.UU., sent. 41210/2017

I dicta della Cassazione

*“Ad avviso del Collegio non esce dall'area di applicazione della norma la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connota, tuttavia, dall'**abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente**, rappresenti cioè **uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati.**”*

Cass. SS.UU., sent. 41210/2017

I dicta della Cassazione

“Ai pubblici dipendenti che, nella loro qualità, debbono operare su registri informatizzati è imposta l'osservanza sia delle disposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia delle disposizioni del capo dell'ufficio sulla gestione dei registri, sia il rispetto del dovere loro imposto dallo statuto personale di eseguire sui sistemi attività che siano in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione. Con la conseguente illiceità ed abusività di qualsiasi comportamento che con tale obiettivo si ponga in contrasto, manifestandosi in tal modo la "ontologica incompatibilità" dell'accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere.”

Cass. SS.UU., sent. 41210/2017

615 ter c.p.

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1021 Anno 2018

Presidente: SETTEMBRE ANTONIO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udienza: 29/11/2017

*Una recentissima applicazione dei dicta delle SS.UU. riguardante
una sentenza del GUP di Napoli*

L'accesso alla casella email

615 ter c.p.

“3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 615 ter, c.p., che la ricorrente esclude, richiedendo, tale fattispecie, la consapevolezza da parte del soggetto di aggirare le misure di sicurezza atte a proteggere il sistema informatico, per cui la conoscenza da parte dell'imputata della password, fornita dall'[...], necessaria ad accedere alla casella di posta elettronica, escluderebbe il carattere abusivo dell'accesso, atteso che mancherebbe qualsiasi espediente atto ad aggirare la protezione del sistema.”

Cass. Sez.V, sent 52572/2017

L'accesso alla casella email

615 ter c.p.

“integra il reato di cui all'art. 615 ter, c.p., la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di una spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio (cfr. Cass., sez.V, 28.10.2015, n. 13057, rv. 266182).”

Cass. Sez.V, sent 52572/2017

L'accesso alla casella email

615 ter c.p.

*Nel caso in esame la circostanza che la ricorrente fosse a conoscenza della password di accesso al sistema informatico **non esclude il carattere abusivo dei due accessi da lei effettuati, in considerazione del risultato ottenuto - palesemente in contrasto con la volontà del titolare della casella elettronica** - di determinare "il cambio della password con impostazione di una nuova domanda di recupero ed inserimento della frase" ingiuriosa "quando lo hai preso nel k__o".."*

Cass. Sez.V, sent 52572/2017

615 ter c.p.

Penale Sent. Sez. 2 Num. 934 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udienza: 29/09/2017

Una recentissima sentenza che costituisce un ottimo riassunto dei travagliati arresti giurisprudenziali in tema di accesso abusivo a sistema informatico

La “mutazione genetica dell’art. 615 ter”: la Suprema Corte e le “finalità dell’accesso”

Il fatto:

dipendenti che accedono al sistema aziendale per sottrarre i codici sorgente dei programmi (e successivamente realizzare un programma analogo)

*“In particolare, deve- per effetto di tale pronuncia **[il riferimento è ovviamente a Cass. SS.UU., sent. 41210/2017]** - ritenersi sussistente l’illiceità penale della condotta del soggetto che abbia effettuato - come nel caso di specie - un ingresso nel sistema telematico con fini palesemente contrari agli interessi - anche patrimoniali - del titolare del sistema informatico stesso.”*

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

LE “NUOVE” FRONTIERE...

The CIA is hacking Samsung Smart TVs, according to WikiLeaks docs

SECURITY / TECH / CYBERSECURITY

The CIA is hacking Samsung Smart TVs, according to WikiLeaks docs

by [Eli Pariser](#) and [Brandon](#) | May 7, 2017, 10:14am EST

Facebook Twitter LinkedIn



Photo by Olive Doulier - Pool/Getty Images

Los Angeles Times

FRIDAY, JUN. 16, 2017

LOCAL SPORTS POLITICS ENTERTAINMENT OPINION MOST POPULAR PLACE AN AD

SUBSCRIBE

LOGIN

BUSINESS / Michael Hibzik

Column Apple, the FBI, and the Internet of Things: Your whole house is open to attack

grew on Tuesday about the issues in his encryption fight with Apple.

INTERNET OF THINGS SUBNET An independent Internet of Things community [View more](#)

Home » Internet of Things



OPEN SOURCE COMMUNITY

By Colin Neagle, Assistant Community Editor, Network World | AUG 28, 2015 10:02 AM PT

About | [The Open Source Subnet's blog](#)

Smart refrigerator hack exposes Gmail login credentials

A bonus feature on a smart home product becomes a security liability.



RELATED

- Welcome to the smart home ... of horror!
- Your router: Gateway for hackers
- Old-school anti-virus vendors learn new tricks
- WILD: What is NB-IoT?

SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOLLOW US **Stuff** HOT STUFF NEWS REVIEWS FEATURES TOP 10s DEALS

TRENDING > >> [Apple iPhone 8 event](#) >> [Smartphones](#) >> [Deals](#)

- [Aria](#) [Balance Bluetooth Smart Scale](#) [Features](#) [Fitbit](#) [Health and fitness](#)
- [QardioBase](#) [RD-901 Bluetooth Body Composition Monitor](#)
- [Smart Body Analyzer WS-50](#) [Smart Home](#) [Tanita](#) [UA Scale](#) [Under Armour](#)
- [Wahoo](#) [Wearables](#) [Withings](#)

The best smart scales 2017 - reviewed

Forget simple weighing devices - these connected scales serve up more health data than BUPA






PRIVACY AND SECURITY

If Your Vibrator Is Hacked, Is It a Sex Crime?

Claire Lampen
10/31/17 2:22pm

Filed to: PRIVACY



Hackers can hack Internet Connected Sex Toys and Record Videos

By Waqas on March 17, 2016 [Email](#) [@hackread](#)

HACKING NEWS **SECURITY**



Someone made a smart vibrator, so of course it got hacked

The We-Vibe 4 Plus is a vibrator with a computer inside it - but hackers say it also phones home, telling its makers when it's being used

← → ↻ <https://www.shodan.io> ☆ 🔊 📄 ☰

Shodan Developers Blog View All Show API Key

SHODAN 🔍

Explore Downloads Reports Enterprise Access Contact Us My Account

The search engine for **the Web**

Shodan is the world's first search engine for Internet-connected devices.

Create a Free Account Getting Started



Explore the Internet of Things

Use Shodan to discover which of your devices are connected to the Internet, where they are located and who is using them.



Monitor Network Security

Keep track of all the computers on your network that are directly accessible from the Internet. Shodan lets you understand your digital footprint.

SHODAN 🔍 Explore Downloads Reports Enterprise Access Contact Us

Explore

Discover the Internet using search queries shared by other users.

Featured Categories

- Industrial Control Systems
- Databases
- Video Games

Top Voted

Votes	Category	Search Query	Date
9,071	Webcam	best ip cam search I have found yet.	2017-01-19
3,626	Cams	admin admin	2017-01-05
2,052	Netcam	Netcam	2017-01-12
1,260	default password		

Recently Shared


Rank	Category	Search Query	Date
1	photo		2017-11-07
1	web cam		2017-11-05
1	TP Link Smart Plugs		2017-11-09
5	Webcams	Most have little to no protection, most credential...	2017-08-08 00:00:00

615 quater c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

- *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo...”*

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***



· Photo CC BY/SA Marcelo Alves

- ***In realtà, anche condotte non costituenti “diffusione” possono costituire reato***

- **Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, **si procura, produce, riproduce**, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, **mette a disposizione** di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito...**

E' un reato di **pericolo**, in quanto strumento di tutela diretto a prevenire una serie di condotte ritenute intrinsecamente nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati e programmi, ed a **prescindere dall'effettivo verificarsi di qualsivoglia evento di danneggiamento**


- La norma sanziona non soltanto le condotte afferenti i “programmi informatici”, ma anche le “apparecchiature” e i “dispositivi”
- Apparecchiatura: un complesso di impianti o strumenti che concorrono a un’unica funzione
- Dispositivo: un congegno che svolga una determinata funzione

CRONACA

Spiava le mail della moglie: condannato a un anno

Il pm aveva chiesto 6 mesi. Il giudice è andato oltre

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2014



Un uomo al computer

🕒 3 min



– Avevo una relazione virtuale con un altro uomo, – dichiara, così all'improvviso. – Mio marito l'ha scoperto e vuole approfittarne per mandarmi via con un piatto di lenticchie.

– Mi spieghi cos'è una relazione virtuale.


– Una semplice corrispondenza. Non cartacea ma elettronica. Il problema è che Ugo controllava da mesi la mia casella di posta e anche il telefono, per cui ha avuto tutto il tempo di archiviare i messaggi e mettere insieme un piccolo dossier.

– Se la controllava da mesi forse non dev'essere così piccolo, quel dossier.

Alza gli occhi al cielo raccogliendo le idee, taglia un altro triangolo di haché e mi risponde prima di portarlo alla bocca, per niente imbarazzata dalla contraddizione.

– Sì, ora che ci penso, quando mi ha sventolato il cartaceo dandomi della telezoccola mi sembrava che fosse addirittura rilegato con la spirale.

Stringo gli occhi per visualizzare la scena e mi trattengo dal ridere, non so neanch'io se per la telezoccola o per la rilegatura a spirale. Ma quanto dev'essere cretino uno che va in copisteria a farsi rilegare la collezione di messaggi fedifraghi della moglie?



- L'art. 616 c.p. prevede che “*agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza*”
- Risponde del reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza “**chiunque prende cognizione** del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero **sottrae o distrae, al fine di** prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta , ovvero, in tutto o in parte, **la distrugge o sopprime**”

“Ciò posto, e indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 comma 4 c.p.), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi.”

Cass. Sez.V, I I -19/12/2007, n. 47096



L'email come corrispondenza “chiusa”

“Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, è appunto la legittimazione all’uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. **Sicché tale legittimazione può dipendere non solo dalla proprietà, ma soprattutto dalle norme che regolano l’uso degli impianti.** E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso”

(Cass. Sez.V, 11 -19/12/2007, n. 47096)



blastngnews

Cerca su Blastng News...

BLASTING NEWS - SCOPRI OPINIONI LAVORO GIOVANI TERREMOTO GUERRINA PISCAGLIA SCUOLA SCIOPERO GENERALE

Blastng News > Opinioni > 2017 > 08 > Ransomware, se la vittima è il commercialista per i clienti addio privacy

Ransomware, se la vittima è il commercialista per i clienti addio privacy

Studio di professionisti di Battipaglia viene colpito da un virus che prende in ostaggio tutti i dati delle denunce dei redditi di 157 clienti

 Nicola Bernardi | SEGUI
Cura di Valerio Maricelli | Pubblicato il 10 agosto 2017



We need to talk about all these absurd attack profiles of hackers - [visualize.com](#)

Dopo l'epidemia di "WannaCry", che lo scorso maggio ha imperversato per mezzo pianeta colpendo oltre 230mila computer in 150 paesi, ormai dovrebbero saperlo tutti, specialmente i professionisti, che esistono i cosiddetti "ransomware", pericolosi virus informatici che sono in grado di

Privacy & Security

Ransomware: See the 14 hospitals attacked so far in 2016

By [Jessica Davis](#) | October 05, 2016 | 12:13 PM

1 slide of 13

Ransomware attacks have been steadily increasing in the healthcare industry since the beginning of the year, and with the most recent attacks on New Jersey Spine Center, Marin Healthcare District and Urgent Care Clinic of Oxford, it doesn't look like the target placed on these providers will be shrinking anytime soon. Hospitals are

- **Nuova formulazione**
- «Art. 635-bis. – (Danneggiamento di **informazioni, dati e programmi informatici**). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime** informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. » (sost. D.Lgs 7/2016)
- Art. 635-quater. – (Danneggiamento di **sistemi informatici o telematici**). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le **condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi**, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (sost. D.Lgs 7/2016)

- **Art. 635 bis c.p. Il danneggiamento di dati, informazioni e programmi non di pubblica utilità**
- La fattispecie non aggravata non è più procedibile d'ufficio
- Nella relazione alla L. 23/12/93, n. 547, si sottolineava come “il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici, anche privati, è di interesse non strettamente singolare, ma della collettività intera”, e tale circostanza giustificasse la procedibilità d'ufficio, al contrario del danneggiamento “fisico”
- Continua però ad essere perseguibile d'ufficio il danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 bis c.p. - Dati, informazioni e programmi altrui

- La novella legislativa non offre alcuna definizione di “dato”, “informazione” o “programma”
- La Convenzione di Budapest, all'art. I, lett. b, contiene però la definizione di "computer data":
 - “any **representation** of facts, information or concepts **in a form suitable for processing in a computer system**, including a program suitable to cause a computer system to perform a function”.

Art. 635 bis - La condotta

- Il Legislatore ha proceduto a precisare con maggior dettaglio le modalità della condotta di danneggiamento.
- Integrerà la fattispecie in esame, pertanto non solo la **distruzione** o il **deterioramento** di informazioni dati o programmi informatici, ma anche la loro **cancellazione, alterazione o soppressione**
- La modifica operata è più terminologica che di sostanza, in quanto anche le condotte di cancellazione, soppressione e alterazione sarebbero comunque state punibili sotto il previgente dettato normativo, poiché rientranti nella condotta del “rendere inservibili in tutto o in parte” programmi informazioni e dati altrui

- **Art. 635 bis - La condotta**
- Occorre che si agisca nella coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici, cui deve accompagnarsi la coscienza e volontà dell'**altruità**

- L'art.635 bis del codice penale prescrive, come elemento essenziale della fattispecie criminosa, **che le informazioni, i dati o i programmi informatici interessati dalle condotte manipolative siano "altrui"** ovvero appartengano, in esclusiva, ad un soggetto diverso da chi pone in essere la condotta illecita: pertanto, preliminare alla disamina di ogni altro aspetto della vicenda manipolativa dei dati informatici, è il rilievo dell' effettiva "altruità" dei dati informatici che si assumono cancellati.
- Non sarebbe quindi "altrui" una mail indirizzata anche a un dipendente (Cass. Sez. II, sent. 38331/2016)

Il delitto sussiste anche se i file posso essere recuperati

“sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso — anche dispendioso — di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa.”

Cass. Sez.V, Sent. 8555/2012

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38331 Anno 2016

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 29/04/2016

Una (discutibile) decisione della Suprema Corte in tema di cancellazione delle email aziendali da parte di un dipendente

L'art. 635 bis del codice penale prescrive, come elemento essenziale della fattispecie criminosa, che le informazioni, i dati o i programmi informatici interessati dalle condotte manipolative siano "altrui" ovvero appartengano, in esclusiva, ad un soggetto diverso da chi pone in essere la condotta illecita: pertanto, **preliminare alla disamina di ogni altro aspetto della vicenda manipolativa dei dati informatici, è il rilievo dell'effettiva "altruità" dei dati informatici che si assumono cancellati.**

(si trattava di email aziendali dirette al dipendente)

Cass. Sez.V II Sent. 38331/2016

“La casella di posta elettronica del dipendente, purché protetta da una password personalizzata, rappresenta il suo domicilio informatico sicché è illecito l'accesso alla stessa da parte di chiunque, ivi compreso il superiore gerarchico (n. 13057 del 2015 rv 266182) . **Proprio il potere di "esclusiva" ed "escludente" riservato al titolare della casella di posta elettronica avvalorava la appartenenza dei dati informatici con conseguente esclusione della fattispecie di cui all'art. 615 bis cod.pen. [così in sentenza] in caso di cancellazione degli stessi.”**

Cass. Sez.V II Sent. 38331/2016

Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Rientra tra le condotte punibili anche la condotta di chi “*ostacola gravemente il funzionamento*” di sistemi informatici o telematici altrui, attraverso le modalità precedentemente descritte
- **Non occorre più**, pertanto, che il sistema sia reso “in tutto o in parte **inservibile**”
- La norma richiama la Convenzione di Budapest, che impone la punibilità di qualsiasi condotta che provocasse “the serious hindering without right of the functioning of a computer”

La L 48/2008 distingue nettamente tra danneggiamenti di **dati**, e danneggiamenti di **sistemi**

- Le differenze sono rilevanti
 - In tema di **procedibilità**
 - Quanto all'ammontare della **sanzione** (da sei mesi a tre anni per il primo, da uno a cinque anni per il secondo)

Qual è il discrimine individuabile tra le fattispecie?

- Occorre valutare le conseguenze che la condotta assume
- Laddove infatti la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda **inservibile**, o quantomeno **ostacoli gravemente il funzionamento del sistema**, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Si renderà necessaria una (complessa) valutazione di tipo prognostico, in ordine alle conseguenze di una condotta che non ha prodotto integralmente gli effetti di danno cui era diretta, ma si è limitata a “ostacolare gravemente” il funzionamento del sistema

- Il danneggiamento, nella formulazione antecedente, era aggravato “se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”

- Già da tempo si erano sollevate critiche alla formulazione normativa, ritenuta decisamente vaga, sia sotto il profilo dell’**“operatore di sistema”**, sia per ciò che concerne l’**“abuso della qualità”**
- Chi può essere individuato quale **“operatore di sistema”**?

- L'aggravante può trovare applicazione soltanto con riguardo all'amministratore di sistema, o deve essere intesa in maniera più ampia?

- L'aggravante in questione non può essere attribuita indiscriminatamente a qualunque soggetto che sia operatore di un sistema informatico, ma soltanto a **coloro che operano sul sistema oggetto del fatto illecito**
- Non rileva l'astratta qualificazione professionale dell'agente, quanto piuttosto il **collegamento funzionale con il sistema informatico**, finanche occasionale, che abbia consentito, facilitandola, l'esecuzione dell'attività incriminata

Articolo 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica

- *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici **utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
- *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Sono ricomprese le condotte:

- 1) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici;
- 2) riguardanti dati informazioni e programmi di pubblica utilità (e dunque sia pubblici che privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica, nell'accezione su individuata).

Un impianto è difatti da ritenersi “di pubblica utilità” quando le sue funzioni siano fruibili da una collettività tendenzialmente indeterminata, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, che può essere indifferentemente pubblica o privata

- Così come accaduto per il danneggiamento di dati “comuni”, si prevede la sanzionabilità delle condotte dirette non solo a distruggere ma anche a “deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere” dati informazioni e programmi.
- I dati le informazioni e programmi oggetto della condotta possono anche non essere “contenuti” nel sistema di pubblica utilità, ma essere ad esso meramente “pertinenti”, con ulteriore ampliamento delle condotte punibili

- Il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur dovendosi necessariamente richiedere sia che l'azione sia oggettivamente ed univocamente **orientata** al danneggiamento ed alla distruzione, sia che essa sia idonea a produrre tale effetto
- L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è contemplata, ai sensi dell'art. 635 ter, comma II, come circostanza aggravante

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 635-quinquies

- *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
- *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
- *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*



Cronaca / Città di Castello


Presunto dipendente infedele: per non far tornare i clienti hackera le offerte dell'albergo

L'uomo è finito a processo con l'accusa di accesso abusivo al sistema informatico, dopo la denuncia sporta dalla responsabile della struttura ricettiva. Ecco tutta la vicenda





V.S.

01 MARZO 2017 13:47



I più letti di oggi

-  1 Incidente mortale lungo la E45: il tir vola giù dal cavalcavia, muore camionista
-  2 Dramma a Perugia: trovato morto all'interno della sua abitazione, 118 sul posto
-  3 Palestra in fiamme, 37enne ancora ricoverato per intossicazione da monossido di carbonio
-  4 In fuga dalla palestra in fiamme dopo un cortocircuito al quadro elettrico



Termini Imerese, trucca badge informatico: sospeso 'furbetto 2.0'

[Cronaca Palermo](#) - 0 Mar 17, 2017 - 2 - [redatto](#)

FATTI & NOTIZIE



Migranti, tribunale di Tripoli blocca intesa fra Libia e Italia

0 Mar 15, 2017 - 1



Il morto a Milano Cino Tortorella, in arte era Migo (ex) della Zucchino al via

0 Mar 23, 2017 - 0



L'attacco terroristico a Londra, i morti sono 4 e quaranta i feriti: farmaci lencheggianti

- *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*
- *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
- *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 **se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.***
- *Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

“Si tratta infatti di reato istantaneo che si consuma allorchè si realizzi il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.”

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

- *Il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema: ex plurimis Cass. 44720/2009 Rv. 245696 — Cass. 3065/1999 riv 214942.*
- *Anche nel reato di frode informatica, quindi, l'ingiusto profitto costituisce elemento costitutivo reato di cui all'art. 640 ter c.p.,*
Cass. Sez. 2 sent. 54715/2016

Il reato di cui all'art. 640 ter c.p., prevede, poi, due distinte condotte (alternative).

- La prima, consiste **nell'alterazione**, in qualsiasi modo, del «funzionamento di un sistema informatico o telematico»: in tale fattispecie vanno fatte rientrare tutte le ipotesi in cui viene alterato, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento di un sistema informatico o telematico.
- La seconda condotta prevista dall'art. 640 ter c.p. è costituita dall'**intervento «senza diritto** con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico [...]»: si tratta di un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in **una illecita condotta intrusiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico**

Cass. Sez. 2 sent. 54715/2016

640 ter - frode informatica

La condotta artificiosa deve essere rinvenuta nella effettuazione, in assenza di pagamento, di operazioni di gioco a fini personali. Tale operazione altera certamente la fisiologica funzionalità del sistema della Lottomatica, intervenendo sui dati dello stesso, cioè sulla corretta sequenza delle giocate e dei corrispettivi e correlativi pagamenti (mai effettuati, dunque senza il relativo diritto di credito), a fini di arricchimento personale con frode e pari danno della gestione del sistema e del suo titolare

Cass. Sez. 2 sent. 934/2018

640 ter - frode informatica

“La ricorrente sostiene che, nell'ambito del giudizio di merito, non sarebbe emersa alcuna prova circa l'incasso delle vincite e, dunque, non sarebbe integrato l'**ingiusto profitto** necessario a configurare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. L'assunto, oltre a concernere questione di merito inammissibile in questa sede, si manifesta, in ogni caso, generico e privo di fondamento. Deve rammentarsi, in proposito, che, in materia di delitti contro il patrimonio, l'ingiusto profitto può essere identificato in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo per il reato (cfr. Cass., Sez.V, sent.n.21579/2015, Rv.263678). Pertanto, **il profitto della condotta della ricorrente ben può essere comunque individuato nel mancato versamento delle somme necessarie ad effettuare le giocate.**”

Cass. Sez. 2 sent. 934/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11075 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udienza: 19/10/2017

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

Con la sentenza 13 dicembre 2015, il GIP presso il Tribunale di Bologna ha dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. pen. in ordine alle imputazioni sollevate a carico di [...]. In particolare, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui agli articoli 81-110 cod. pen. e 171 bis della legge 633/1941 e ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo di cui all'articolo 643 ter [così nel testo] e 615 ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.

La vicenda riguardava la copia dei codici sorgenti e del database operata da dipendenti poi fuoriusciti dalla società di un programma di proprietà della parte civile utilizzati al fine di realizzare un programma sostanzialmente identico e con le medesime finalità da parte di una società concorrente presso cui gli stessi dipendenti lavoravano.

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

Da una parte - infatti - il legislatore prevede la condotta di chi si procuri un ingiusto profitto con altrui danno alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Dall'altra, risulta parimenti sanzionata la condotta di chi si procuri un ingiusto profitto con altrui danno intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

Si tratta di due condotte del tutto distinte.

Se nel caso di specie non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che la prima non sia stata realizzata, la descrizione della condotta oggetto dell'imputazione, per come ricostruita nel provvedimento impugnato corrisponde al secondo ordine di condotte sanzionate dal legislatore.

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

Nel caso di specie, infatti, secondo la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata, vi è stato un intervento senza diritto su dati contenuti in un sistema informatico dovendosi valutare tale intervento senza diritto alla stregua del principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza 18/05/2017, imp. Savarese sopra richiamata.

Tale intervento è consistito nella introduzione nel sistema informatico e nella estrazione di copia del database e dei codici sorgenti del programma protetto da copyright al fine di utilizzare lo stesso programma per gestire parti dell'attività di una società concorrente in cui coloro che avevano organizzato la copia erano confluiti.

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

*L'art. 171 bis RD 633/1941 [così nel testo] preveda come condotta sanzionata quella di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore e non vi è dubbio che possa ritenersi realizzata la fattispecie tipica dell'art. 171 bis RD 633/1941 nella misura in cui vi sia una ripetizione inalterata anche di **parte del programma utilizzato***

*La locuzione "in qualsiasi forma espressi" correlata ai programmi per elaboratori contenuta nella previsione dell'art. 2 RD 633/1941 richiama la distinzione fra codici sorgenti e programmi - oggetto [dimostra] come debba essere protetta in sede penale pure la duplicazione parziale, purchè dotata di propria autonomia e costituente il nucleo fondamentale del programma, **dovendosi apprestare la tutela penale più al programma - sorgente ed al code line invece che al programma - oggetto***

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I rapporti tra gli artt. 640 ter – 615 ter e l'art. 171 bis LDA

Elementi specializzanti tra le fattispecie

*la sussistenza, nella previsione dell'art. 640 ter cod pen, di un elemento specializzante, dato dal fatto che **l'intervento sui dati avviene all'interno di un sistema informatico** su cui si intervenga indebitamente*

*Per altro verso, la tutela del RD 633/1941 - a differenza della truffa informatica – **non ha ad oggetto qualsiasi dato o codice sorgente che possa trovarsi all'interno di un sistema informatico; ma si riconnette alla presenza dei caratteri di originalità e creatività**, intendendo tale creatività in senso soggettivo, tanto da ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo autore*

Cass. Sez. 2 sent. 11075/2018

I reati eventualmente informatici

NAVIGA HOME RICERCA

24 ORE

ABBONATI ACCEDI

IMPRESA & TERRITORI

INDUSTRIA SERVIZI CONSUMI LAVORO EXPORT MONDO & MERCATI STORIE D'IMPRESA AGRICOLTURA TURISMO MARITTIMA

Indice HOME DOSSIER

DOSSIER | N. 12 ARTICOLI Imprese Social

I profili social «fake» sono un reato. Ecco come possono difendersi i legittimi proprietari

-di Marisa Marraffino | 04 novembre 2017

Art. 494. Sostituzione di persona.

- *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno*

“i profondi e, per certi versi, rivoluzionari cambiamenti che l’evoluzione tecnologica ha prodotto attraverso l’affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che, grazie alla nota rete telematica internet, consentono una diffusione di informazioni e possibilità di comunicazione diretta tra gli utenti pressoché illimitate, hanno dispiegato i loro effetti (e non poteva essere altrimenti, in considerazione dell’intima connessione esistente tra società e diritto) anche in materia penale, ponendo molteplici problemi, tra i quali di non poco momento appaiono quelli sottesi ad un’attività di interpretazione estensiva che, in assenza di organici interventi legislativi, **consenta di adeguare l’ambito di operatività delle tradizionali fattispecie di reato, come quella di cui all’art. 494, c.p., alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali”**

Cass. Pen. Sez.V, sent. 29 aprile 2013, n.18826

“La partecipazione ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”

Cass. Pen, Sez. III, sent. 12479/2012

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che **crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto**, allacciando rapporti con altri utenti e così inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti, al fine di arrecare un danno consistente nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l'immagine o la dignità

Cass. Pen. Sez.V, sent. 29 aprile 2013, n.18826

Il reato è stato ritenuto integrato anche dalla condotta consistente nel **creare un profilo su di un social network, utilizzando un'immagine della persona offesa, accompagnando il profilo con una descrizione "tutt'altro che lusinghiera"** (ad esempio nelle informazioni personali era riportata la dicitura "Mangio solo cibo spazzatura e bevo birra... quando mi ubriaco vado su di giri")" e l'usufruire con tale falsa identità dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti (ovviamente indotti in errore) e di condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto della persona offesa)

Cass. Pen. Sez.V, sent. 25774/2014

- **Diffusione di materiali pedopornografici (se vi sono minori) – art. 600 ter c.p.**
- **Diffamazione – art. 595 c.p.**

CHI SIAMO - LA STORIA - CONTATTI Dal 1860 il quotidiano delle Marche

CorriereAdriatico.it

Sabato 11 Marzo 2017 - ultimo aggiornamento 07:15

Home Marche Ancona Macerata Fermo Ascoli Pesaro Sport Spettacoli Gossip Attualità Econo

Macerata, lasciato dalla fidanzata lui mette il loro video hard sul web



il Fato Quotidiano Anno 11

SEZIONI PRIMO PIANO EDITORIALE COMMENTI POLITICA ECONOMIA CRONACA ITALIA MONDO CULTURA SPORT

È porno-vendetta tra teenager. "Punito" un ragazzo su venti

di Pignone Delle Sive | 25 luglio 2016

f t g+

SEGLI IL CORRIERE ADRI
Corrie
Crolla cave dall'elicott
LA NUOVA S
3 n

Sul punto, cedo la parola al Collega Micozzi...



DIFFAMAZIONE ONLINE


Come si manifesta la diffamazione...



- 1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*
- 2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*
- 3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

[...]

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.



1. *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.*
2. *Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un **fatto determinato**, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.*

3. Se l'offesa è recata **col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

- 1) *Non esiste una matematica della diffamazione*
- 2) *Nella comparazione tra norme di diversi Paesi occorre tenere in considerazione anche gli aspetti normativi non “ricompresi” nella norma penale incriminatrice*
- 3) *... le esimenti*

Se l'Ordinamento mi concede un diritto, dall'altra parte non può punirmi per averlo esercitato correttamente

Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)

- ✱ *Diritto di Cronaca*
- ✱ *Diritto di Critica*
- ✱ *Diritto di Satira*
- ✱ *Esimenti putative...?*

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità

- ✱ a) **verità/correttezza** (*ossia vi deve essere una corrispondenza tra i fatti narrati e quelli realmente accaduti*) - [obbligo, per il giornalista, di verificare l'attendibilità della fonte - attenzione anche ai termini corretti];
- ✱ b) **pertinenza** (*solitamente racchiusa nell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia*);
- ✱ c) **continenza** (*ossia la correttezza nell'esposizione dei fatti narrati, senza espressioni gratuite o aggressioni feroci ed ingiustificate alla reputazione altrui*)



Qual è il “peso” di un LIKE?

CORRIERE DELLA SERA / CRONACHE



1



1877



WEB E OFFESE

In sette a processo a Brindisi per un «like» messo su Facebook

E' il primo caso in Italia, il reato contestato è diffamazione: i clic riguardavano dipendenti comunali accusati di essere assenteisti. L'esperto: «Difficile venga dichiarata la condanna»

di Claudio Del Frate



[HOME](#) [INTERNET](#) [SOCIAL NETWORK](#)

di Luca Zorloni

5 APR, 2017




Si può essere accusati di diffamazione per un like su Facebook?

Causa in Svizzera contro un 45enne che ha messo "mi piace" a post diffamatori. In Italia? Bisogna provare la volontà di voler commettere un reato

168	
	...
168	
CONDIVISIONI	



Facebook: clicca "like" a un commento, uomo rischia condanna per diffamazione



Di M...

Re

Orfir



PALAZZI

cor
nell

MONDO
Camb
C9Wf
MONDO

L'accusato residente a Parma era intervenuto in una disputa tra due donne appartenenti a un movimento politico e aveva espresso su una bacheca altrui il proprio gradimento per uno degli insulti

espresso su una bacheca altrui il proprio gradimento per uno

due donne appartenenti a un movimento politico e aveva

L'accusato residente a Parma era intervenuto in una disputa tra

Inoltre, per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p., l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei due video sul rilievo dell'asserita breve durata - ben undici giorni - della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa la comunque imm modificata funzione propalatrice svolta in tale contesto dal social network facebook.

(Cass. Pen. 55418/2017)

*A ragione della decisione, il Tribunale rimarcava l'inidoneità della misura in atto alla rieducazione del condannato, dimostratosi **irrispettoso delle prescrizioni degli arresti domiciliari per aver intrattenuto, sotto falso nome, contatti via Internet, sul sito "Facebook", in violazione della prescrizione di non comunicare** con persone diverse dai familiari conviventi e da coloro che lo assistono imposta in sede di concessione della misura cautelare ...*

(Cass. Pen. 54109/2017)

*Nel caso di specie, premesso che il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi o da coloro che prestino assistenza deve intendersi esteso, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni sia vocali che scritte attraverso Internet, con la precisazione che **l'uso di Internet non può essere considerato vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca**, l'ordinanza impugnata appare essersi limitata a disporre la revoca degli arresti domiciliari esecutivi in forza di un automatismo basato sulla mera presa d'atto della pura e semplice violazione della prescrizione, disancorata dall'indicazione di specifici ed apprezzabili elementi di fatto (cronologia, contenuto delle comunicazioni con l'esterno) idonei a sorreggere la negativa valutazione operata che appare motivata con il riferimento generico alla tipologia dei siti visitati e alla condivisione di alcune fotografie, non meglio dettagliate, relative al Fronte Europeo per la Siria accompagnate dal post "mi piace".*

(Cass. Pen. 54109/2017)



**INTERNET =
STAMPA?
premess**

Definizione di stampa o stampato.

*Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le **riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.***

Tassatività / Divieto di analogia *in malam partem*

I) Il blog non rientra nella definizione di stampato previsto dall'art. 1 della L. 47/48 (“Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”) sia perché manca un'attività di **“riproduzione tipografica”** sia perché non ci troviamo di fronte al risultato di una riproduzione tipografica che sia **destinata alla pubblicazione**

2) La registrazione dei prodotti editoriali online è stata introdotta dalla legge 62 del 2001 esclusivamente come presupposto per poter usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria

3) Anche il d.lgs. 70/2003 (art. 7 comma 3) ribadisce che “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.”

[NAVIGA](#) [HOME](#) [RICERCA](#) **ABBONATI**

norme & tributi

[FISCO & CONTABILITÀ](#) [DIRITTO](#) [LAVORO E PREVIDENZA](#) [EDILIZIA E AMBIENTE](#) [CASA E CONDOMINIO](#) [ENTI LOCALI E PA](#)

nuovo servizio civile,
dal Consiglio dei
ministri


Partite Iva, una su
cinque aperta da uno
straniero



Lotta all'evasione, il
peso della voluntary
nel record 2016



Canone Rai sospeso
per i terremotati, ma
solo se provano di...



Entrate da gio
allarme del Go

CASSAZIONE

Diffamazione, Facebook non è stampa

-di Carlo Melzi d'Eril e Silvia Vimercati | 8 febbraio 2017



VIDEO



03 febbraio 2017
I fondi pensione dieci anni dopo

I PIÙ LETTI DI NORME & TRIBUTI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

[SCOPRI ALTRI PRODOTTI](#)

54598 volte

Penale Sent. Sez. 5 Num. 54946 Anno 2016

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: ZAZA CARLO

Data Udiienza: 14/07/2016

01/08/2009 trasmetteva al M il certificato penale del T . Il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l'aspetto, del tutto inesplorato in primo grado, dell'aver l'imputato mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l'esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito; osservando inoltre la Corte d'Appello che l'invio della

Penale Sent. Sez. 5 Num. 4873 Anno 2017

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 14/11/2016

contestato all'imputato. Infatti, se, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perché attraverso questa 'piattaforma virtuale' gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 5, n. 8328

Penale Sent. Sez. U Num. 31022 Anno 2015
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: MILO NICOLA
Data Udienza: 29/01/2015

22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo *ab origine* ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici *on line* regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria.

23. All'esito dell'*iter* argomentativo sin qui seguito sul tema specifico, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

- *"La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico";*

- *"Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa".*



osiris
serverless portal system

Cerca  

Home Download Start Collabora Supporto Forums

Osiris - Serverless Portal System

Software per portali decentralizzati, gestiti e condivisi via P2P tra i membri.

[Scopri di più ...](#)

Anonimo
Impossibile associare un indirizzo IP ad un utente, o conoscere l'elenco esaustivo dei nodi che condividono un portale. TOR-friendly.

 **Free Download**

News / Blog

Osiris 0.15

Scritto da  [Clodo](#), sabato 19 novembre 2011 1.00.16

| ★★★★★ | 0 commenti

Il team di Osiris è felice di annunciare una nuova versione di Osiris. Osiris 0.15 è principalmente una versione di bug-fix della precedente 0.14.

Questa è una nuova release della serie 0.X del progetto Osiris.

Confidiamo di non aggiungere features, ma bensì dedicarci a risolvere gli eventuali bug, rilasciando a breve ulteriori versioni di questa serie.


Nel frattempo, siamo al lavoro sulla serie 1.X, che sarà completamente Open Source, rilasciata sotto GPL.

Sponsors

We are looking for [Sponsors](#) or people that want to contribute. Read [How to contribute](#) for more informations. Thanks!

Community portals

Offriamo un accesso pubblico, in sola lettura, ai portali creati dalla comunità creati con Osiris. con il



GLOBAL BITCOIN NODES DISTRIBUTION

Reachable nodes as of Thu Oct 20 2016
08:44:35 GMT+0200 (CEST).


5154 NODES

24-hour charts »

Top 10 countries with their respective number of reachable nodes are as follow.

RANK	COUNTRY	NODES
1	United States	1433 (27.80%)
2	Germany	886 (17.19%)
3	France	423 (8.21%)
4	Netherlands	304 (5.90%)
5	Canada	237 (4.60%)
6	United Kingdom	210 (4.07%)
7	China	169 (3.28%)
8	n/a	154 (2.99%)
9	Russian Federation	141 (2.74%)
10	Sweden	87 (1.69%)

Mare (83) »





[HOME](#) [SOFTWARE](#) [LINKS](#) [NEWS](#) [CONTATTI](#)

Diffamazione sulla blockchain via OP_RETURN

By Paolo Dal Checco | 19 ottobre 2015

2 Comments

Nell'ordinamento giuridico italiano, la diffamazione è un delitto contro l'onore ed è definita come l'offesa all'altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. Includa la blockchain Bitcoin, potremmo aggiungere.

Si sente sempre più spesso parlare di diffamazione mediante offese su siti web, email, chat, forum o social network come Facebook. Si sente ancora parlare di diffamazione mediante articoli di giornale o servizi TV. Quello cui non siamo ancora abituati è la diffamazione sulla blockchain del protocollo



Articoli recenti

Phishing nel dark web per rubare bitcoin: arrestato

L'FBI non ha versato bitcoin del sequestro Silk Road a Shadow Brokers

L'Agenzia delle Entrate su acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali

```
g11ByME+0F01000++EduCrg--
fisher jinxin /BW Pool/
2Qr8Z9UDSb4rnXNvIxPCyg==
2Qr8Z9UDSb4rnXNvIxPCyg==
Mined by AntPool usa2
/HaoBTC/We're not walking in the dark.We are the dark./
HjFEW Vitalik Buterin is not the rational man too many people think he is
Hz/gJhZ7uRKG3ms+eveXhA==
Hz/gJhZ7uRKG3ms+eveXhA==
J/9DZ0SMTNQ/+ZHYSwgS9Q==
J/9DZ0SMTNQ/+ZHYSwgS9Q==
/HaoBTC/In the end,we're all alone.No one's coming to save you./
)j'2JaiVjsriteDTsMoe3mDFWDLgthA9HAagi9mmcX:wb
)j'3R5kA9DR9AqaAriEKZcLB4CZXxikesLq3VhCa7H)Pb
xidT9X+mAi/qe63JZXvWhw==
xidT9X+mAi/qe63JZXvWhw==
/BitClub Network/SEGWIT/
PiN08NhrYlmNDmMKsfVXg==
PiN08NhrYlmNDmMKsfVXg==
W3pT42MFSas7N73su0UO+w==
W3pT42MFSas7N73su0UO+w==
```

BitcoinStrings.com blockchain in words

Bitcoin blockchain is a decentralized database which main purpose is to secure and hold all Bitcoin transactions. Blockchain can be used to store other data too.

Tens of thousands of people using a full Bitcoin client, like Bitcoin Core, are storing this same data on their computers.

This site is made by Anduck, Jan 4th 2014
e-mail: anduck@tanduck.d_o_t.net
tip jar: [1STRsvHLcqb9PX4e1j5VJ5C0fCno1sShi](https://bitcoinstings.com)

Last updated at Oct 20th 2016.

The first message in the blockchain is written in the very first block, by Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin.

Satoshi's message in the first block is "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"

A Linux command 'strings -n 20' is used to parse the blockchain data. This sometimes causes some random letters to appear in the messages.

This site reveals the blockchain in words. Author of this site takes no responsibility for the content shown.

[blk00000.txt](#) [blk00001.txt](#) [blk00002.txt](#) [blk00003.txt](#) [blk00004.txt](#) [blk00005.txt](#) [blk00006.txt](#)
[blk00007.txt](#) [blk00008.txt](#) [blk00009.txt](#) [blk00010.txt](#) [blk00011.txt](#) [blk00012.txt](#) [blk00013.txt](#)
[blk00014.txt](#) [blk00015.txt](#) [blk00016.txt](#) [blk00017.txt](#) [blk00018.txt](#) [blk00019.txt](#) [blk00020.txt](#)
[blk00021.txt](#) [blk00022.txt](#) [blk00023.txt](#) [blk00024.txt](#) [blk00025.txt](#) [blk00026.txt](#) [blk00027.txt](#)

Funzionale: Tribunale in composizione monocratica (non si va in udienza preliminare)

Territoriale: ...

Orbene, è noto che per i reati di diffamazione commessi a mezzo internet sia normalmente impossibile stabilire il luogo del commesso reato.

La diffamazione è reato di evento, sicché si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa **ovvero**, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state **immesse sul web**, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 23452801; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti, Rv. 21774501; si vedano anche Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501).

Ovviamente **non è sempre possibile l'individuazione del secondo soggetto che legge l'articolo diffamatorio** (così integrando il requisito della comunicazione con due o più persone), giacché non è sufficiente la connessione al sito Internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l'effettiva percezione della comunicazione offensiva (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 24208501). Ne consegue che, procedendo a cascata, **viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi**, sopra richiamato.

Quindi, **se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione** (l'ultima individuabile), **è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio** (Sez. 5, n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 26452101).

Solo nel caso ciò non sia possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della ulteriore regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. I, n. 2739 del 21/12/2010, Confl. comp. in proc. Gennari,

Screenshot?

Hashbot?

Notaio?

Polizia Giudiziaria?

Tanto senza **INDIRIZZO IP**
non si arriverà mai a una
condanna per diffamazione...

... **forse**

Home

Archivio Notizie

Guide Legali

Formulario

Risorse

Codici e leggi

Sentenze

Cerca

Sei in: [Home](#) » [Articoli](#)

Cassazione: senza indirizzo Ip niente diffamazione su Facebook

Per gli Ermellini vanno risolti i dubbi circa l'indirizzo IP da cui proviene il messaggio diffamatorio sui social per far scattare la condanna per diffamazione


di Lucia Izzo - Non può scattare la condanna per [diffamazione](#) se non è accertato l'indirizzo IP da cui proviene il messaggio che offende la reputazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella **sentenza n. 5352/2018** (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una donna, condannata per il reato di cui **all'art. 595, comma 3, del codice penale**.

Il ricorso di una donna, condannata per il reato di cui all'art. 595, comma 3, del codice penale.

La sentenza n. 5352/2018 (qui sotto allegata) accogliendo

il ricorso di una donna, condannata per il reato di cui

all'art. 595, comma 3, del codice penale.





Vuoi **collaborare** con Altalex? Vuoi fare **pubblicità** su que

Cerca in Altalex.com...

Home

Sezioni ☰

Strumenti ☰

Banche Dati ☰

Formazione 🏛️

Forum 💬

Acc

NUOVE TECNOLOGIE - PENALE - PROCEDURA PENALE

Diffamazione a mezzo web: occorre verificare l'indirizzo IP di provenienza

Cassazione penale, sez. V, sentenza 05/02/2018 n° 5352

Cassazione penale, sez. V, sentenza 05/02/2018 n° 5352

Diffamazione a mezzo web: occorre verificare l'indirizzo IP di provenienza

il Quotidiano Giuridico

SOCIAL NETWORK

Diffamazione via Facebook: nulla la condanna senza l'accertamento dell'indirizzo IP

martedì 13 febbraio 2018

di **Turchetti Sara** - *Avvocato,
Dottore di ricerca in Diritto
Penale nell'Università di
Torino*

Social network

Diffamazione



06 Feb
2018

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

PENALE

Senza l'indirizzo Ip niente diffamazione

di Giovanni Negri

Senza l'accertamento dell'indirizzo Ip cui riferire il messaggio che offende la reputazione non può scattare la condanna per diffamazione. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 5352 depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa di una donna, condannata per il reato di diffamazione, attraverso un messaggio diffuso attraverso Facebook, ai danni del sindaco di un paese del Sud. Tra le tesi alla base dell'impugnazione veniva soprattutto valorizzata l'assenza di una puntuale ...

valorizzata l'assenza di una puntuale ...

danni del sindaco di un paese del Sud. Tra le tesi alla base dell'impugnazione veniva soprattutto
condannata per il reato di diffamazione, attraverso un messaggio diffuso attraverso Facebook, ai
depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa di una donna,

Caso: diffamazione su Facebook

La paternità sul post diffamatorio su Facebook viene attribuita all'imputato (come riporta il suo ricorso per cassazione) dalla sentenza impugnata sulla base di alcuni **elementi indiziari**:

- *dalla provenienza da **un profilo che riporta il suo nome e cognome** e che, dunque, viene reputato appartenere alla medesima N.;*
- *dalla **natura dell'argomento** di discussione del forum (riguardante pretese di lavoratori del Comune di X), di interesse della ricorrente, essendo la N., all'epoca dei fatti, sindacalista e in particolare Presidente del Direttivo della [...];*
- *dalla circostanza che **non risulta che la stessa abbia mai lamentato che altri avessero usato il suo nome e cognome abusivamente**, né abbia mai denunciato alcuno per furto di identità.*

(Cass. 5352/2018)

*Contesta la ricorrente il criterio di valutazione della prova utilizzato assumendo che gli **indizi non convergono**, stante la mancata identificazione dell'indirizzo IP di provenienza del post, la mancanza di conoscenza della persona del sindaco da parte della N., l'assenza di qualsiasi contrasto con il predetto, il diverso ambito di interesse dell'attività sindacale svolta dalla N., rispetto ai lavoratori di cui al forum, appartenenti alla categoria dei lavoratori cd. socialmente utili del comune di X.*

“IP del post”

3. Osserva questa Corte che **la motivazione della sentenza di appello, non si confronta con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa, relative all'indicata intestazione dell'IP** individuato in origine dalla parte civile, riferibile al profilo facebook registrato a nome del sindacalista A. L., forum sulla cui bacheca virtuale, secondo la ricorrente, intervenivano numerosi utenti che ben avrebbero potuto utilizzare il nickname della N.. Né la motivazione della Corte territoriale si confronta con l'argomento difensivo secondo il quale, a prescindere dal nickname utilizzato, **l'accertamento dell'IP di provenienza del post può essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata.**

“IP DEL PROFILO FACEBOOK”

(Cass. 5352/2018)

I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsapp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Di conseguenza la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

(Cass. 1822/2018)



Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l'art. 234, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256), l'utilizzabilità della stessa

è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 – dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624): tanto perché occorre controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.



**Grazie per
la tensione**